

proposta DI LEGGE N. 599

Presentata dai Consiglieri regionali Chiezzi (primo firmatario), Moriconi

il 26 novembre 2003

“STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE”

Assegnata per l'esame in sede referente alla Commissione Speciale per lo Statuto

il 2 dicembre 2003



VII LEGISLATURA



RELAZIONE

La presente proposta di legge, recependo le modifiche del Titolo V della Costituzione italiana stabilite dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, è finalizzata a ridefinire parti dello Statuto della Regione Piemonte. Il compito è tanto importante quanto delicato, perché con il nuovo Statuto si pongono le fondamenta per la costituzione della nostra Regione e si contribuisce alla ridefinizione dell'assetto dello Stato italiano.

Il *Titolo I, Principi*, è dedicato, appunto, ai principi ispiratori, alle finalità e ai diritti fondamentali nei quali si riconoscono i piemontesi e che qualificano l'appartenenza alla Repubblica italiana e all'Unione europea.

Si è ritenuto indispensabile che, prima di affrontare le singole materie statutarie, lo Statuto esprima in modo chiaro e inequivocabile qual è l'identità del Piemonte e i valori etici, culturali e sociali a cui si deve ispirare l'amministrazione regionale, a prescindere dal tipo di maggioranza al governo.

Preliminare ai principi fondamentali è la definizione dell'identità regionale, indispensabile per chiarire chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. La proposta di nuovo Statuto della Regione Piemonte è fondata su due capisaldi: il primo è che il Piemonte è una regione d'Italia, unica e indivisibile, pertanto l'autonomia regionale deve essere riconosciuta nel quadro dell'unità dello Stato italiano e del rispetto della Costituzione; il secondo è che il Piemonte è una regione d'Europa, continente unito sulla base dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata ufficialmente a Nizza il 7 dicembre 2000.

L'obiettivo è quello di dare effettività ai principi stabiliti dalla Costituzione, in coerenza con il processo che ha portato all'approvazione della Carta di Nizza. Per la peculiarità della nostra storia, il punto di partenza obbligato è la Resistenza e l'antifascismo, perché sono stati proprio i valori che questi hanno opposto all'ideologia del fascismo a produrre una delle costituzioni più avanzate del pianeta, quella italiana, e a fondare lo Stato italiano sui principi della sovranità popolare, della dignità della persona, della libertà, dell'uguaglianza, del lavoro, della solidarietà e della pace.

Particolare attenzione è riservata a coloro che maggiormente si trovano in condizioni di bisogno: i minori, gli anziani, gli immigrati, i disoccupati, i malati e i diversamente abili.

Si stabilisce il diritto a manifestare il proprio pensiero e la propria religione individualmente e collettivamente, in pubblico e in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

Si garantiscono cure gratuite agli indigenti e assistenza che permetta di soddisfare i bisogni di base.

Si garantisce per tutti il diritto allo studio e alla formazione professionale e continua.

Si tutela il diritto al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e ci si impegna a garantire un reddito minimo di inserimento al lavoro.

Si stabilisce di tutelare e valorizzare l'originale patrimonio di cultura e di costume della comunità piemontese, accanto ad una eguale tutela e valorizzazione di tutte le minoranze culturali e religiose presenti sul territorio, poiché si considera l'immigrazione da paesi esteri come una risorsa e un'occasione di crescita per la comunità italiana residente sul territorio da tempi meno recenti.

La pace, la cooperazione internazionale per uno sviluppo sostenibile e le pari opportunità sono altrettanti principi fondamentali a cui sono dedicati specifici articoli.

Il *Titolo II, Organi e funzioni*, stabilisce che il Consiglio regionale si compone di sessanta consiglieri regionali eletti con sistema proporzionale; stabilisce il diritto di voto per gli stranieri residenti sul territorio regionale da almeno cinque anni; fissa le attribuzioni del Consiglio regionale e definisce la figura del Presidente della Giunta regionale.

PROPOSTA DI STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE

TITOLO I PRINCIPI

Art. 1 *(Identità regionale)*

1. Il Piemonte è Regione autonoma nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione Europea ed è fondata sui principi della dignità e del valore degli esseri viventi, della libertà e dell'uguaglianza nei diritti dell'uomo e della donna, del lavoro, della solidarietà, dell'antifascismo e della pace.
2. La Regione Piemonte fonda la propria identità sull'insieme dei valori della Resistenza, che ha battuto il nazismo e il fascismo ed ha riportato la democrazia in Italia.
3. La Regione Piemonte assume la sovranità popolare e lo stato di diritto come principi fondamentali di governo.
4. La Regione Piemonte rappresenta l'intera collettività stanziata sul territorio regionale e tutela la dignità e i bisogni di ciascuno.
5. La Regione Piemonte fonda la propria azione sui principi e nei limiti sanciti dalla Costituzione italiana e dalle norme dello Statuto.
6. La Regione Piemonte si ispira ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
7. La Regione Piemonte contribuisce alla costruzione dell'unità politica dell'Europa e opera nell'ambito dell'Unione europea.
8. La Regione Piemonte considera l'insieme di tutte le forme viventi e sostanze materiali presenti nel proprio territorio, nei vari ambiti dal sottosuolo all'atmosfera, un bene comune irrinunciabile da trasmettere di generazione in generazione nell'integrità del suo ecosistema.
9. La Regione Piemonte considera la lotta alla povertà un tratto distintivo della propria identità.

Art. 2
(Diritti fondamentali)

1. La Regione Piemonte tutela e garantisce per tutti il pieno esercizio dei diritti e degli interessi riconosciuti dalle Carte fondamentali di cui all'art. 1 comma 6.
2. La Regione Piemonte dichiara inviolabile la dignità umana ed opera perché sia rispettata e tutelata.
3. La Regione Piemonte riconosce e tutela il diritto di ogni individuo alla propria integrità fisica e psichica ed opera in tal senso.
4. La Regione Piemonte dichiara che ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
5. La Regione Piemonte dichiara che ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione, alla libertà di opinione inclusa la libertà di ricevere o di comunicare informazione o idee senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche, alla libertà di riunione pacifica e di associazione a tutti i livelli.
6. La Regione Piemonte tutela l'infanzia e i diritti dei minori con adeguate misure di protezione e provvede alle cure necessarie per il loro benessere.
7. La Regione Piemonte riconosce ed afferma il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
8. La Regione Piemonte dichiara che le arti sono libere e tutela il diritto ad esercitarle.
9. La Regione Piemonte opera per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il diritto al pieno sviluppo della persona umana.
10. La Regione Piemonte riconosce i diritti delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento ai minori, agli anziani, agli immigrati e ai diversamente abili, e opera per il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio.
11. La Regione Piemonte opera per l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi, rifugiati e apolidi.
12. La Regione Piemonte riconosce l'ambiente e i diritti degli animali come valori primari da tutelare.
13. La Regione Piemonte tutela il diritto al lavoro ed il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
14. La Regione Piemonte tutela il diritto di ogni persona a non essere sfruttata.
15. La Regione Piemonte si impegna contro la pena di morte, la tortura, la riduzione in schiavitù.

Art. 3

(Libertà)

1. La Regione Piemonte riconosce e tutela, per tutte le persone presenti sul territorio, l'inviolabilità della persona, la libertà di circolazione e di soggiorno, la libertà di riunione e di associazione.
2. La Regione garantisce e tutela la libertà di pensiero, di coscienza e di religione di credenti e non credenti.
3. La Regione Piemonte garantisce e tutela la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente e collettivamente, in pubblico e in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
4. La Regione Piemonte vieta ogni forma od atto di discriminazione nei confronti del sesso, il colore della pelle, l'origine sociale o culturale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di altra natura, l'appartenenza ad una minoranza, il patrimonio, la nascita, le disabilità, l'età, le tendenze sessuali.

Art. 4
(Salute)

1. La Regione Piemonte promuove e tutela il diritto alla salute per tutti e garantisce cure gratuite agli indigenti.
2. Qualsiasi trattamento sanitario non può in nessun caso violare il rispetto della persona umana.
3. La Regione Piemonte garantisce ad ogni persona in situazione di bisogno il diritto ad una assistenza che permetta di soddisfare i bisogni di base.
4. La Regione Piemonte vieta di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro.

Art. 5

(Istruzione e ricerca)

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua, senza distinzione di condizioni personali, economiche, sociali e culturali.
2. La Regione Piemonte garantisce e promuove per tutti il diritto allo studio e alla formazione professionale, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'accesso.
3. La Regione Piemonte garantisce a Enti e a privati il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, purché non comportino oneri per la Regione.
4. La Regione Piemonte sostiene la ricerca scientifica e tecnologica e promuove la collaborazione con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca.

(Lavoro)

1. La Regione Piemonte tutela il diritto al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e contrasta il lavoro non regolamentato dalle leggi.
2. La Regione Piemonte tutela il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose per tutte le lavoratrici e i lavoratori, sostiene il diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali, a ferie annuali retribuite, contrasta il licenziamento senza giusta causa.
3. La Regione Piemonte garantisce a tutti i lavoratori e le lavoratrici il diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del loro lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa.
4. La Regione Piemonte opera per il superamento dell'applicazione di tutte quelle forme di lavoro flessibile e precario, a tempo limitato, prive di reale tutela ed incapaci di garantire sicurezza e futuro ai lavoratori ed alle lavoratrici.
5. La Regione Piemonte si impegna a garantire un reddito minimo di inserimento al lavoro, in particolare per le nuove generazioni e per coloro che vengono espulsi dai cicli produttivi per crisi dell'impresa.

(Patrimonio e identità culturale)

1. La Regione Piemonte protegge e valorizza il proprio patrimonio storico-culturale, architettonico e artistico.
2. La Regione Piemonte valorizza e promuove le attività culturali e artistiche.
3. La Regione Piemonte tutela l'originale patrimonio di cultura e di costume della comunità piemontese.
4. La Regione Piemonte tutela e valorizza le minoranze linguistiche, culturali e religiose presenti sul territorio, adoperandosi per la loro integrazione nel rispetto delle diversità.

(Pace)

1. La Regione Piemonte ripudia la guerra e ogni forma di soluzione violenta delle controversie.
2. La Regione Piemonte promuove iniziative e partecipa allo sviluppo della cultura di pace tra i popoli e sostiene le organizzazioni e le associazioni che operano a tal fine.

(Sviluppo e cooperazione internazionale)

1. La Regione Piemonte promuove e sostiene la cooperazione internazionale per lo sviluppo dei paesi terzi e per la lotta alla povertà.
2. La Regione Piemonte ispira la propria azione ai principi dello sviluppo sostenibile, nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali di tutte le singole persone, del diritto dei popoli all'autodeterminazione, del rispetto di tutte le forme viventi e dell'ambiente naturale.

1. La Regione Piemonte opera al fine di rimuovere ogni ostacolo alla piena parità degli uomini e delle donne nella vita politica, sociale, culturale ed economica.
2. La Regione Piemonte opera al fine di garantire uguali condizioni di accesso al lavoro e alle cariche elettive nel rispetto delle diversità tra uomini e donne.

TITOLO II ORGANI E FUNZIONI

Art. 11
(Elezioni)

1. Il Consiglio regionale è composto da 60 consiglieri eletti a suffragio universale diretto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. La Regione adotta il sistema proporzionale, con reparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti nel collegio unico regionale.

Art. 12
(Diritto di voto agli stranieri)

1. La Regione Piemonte riconosce il diritto di voto ai cittadini stranieri residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni.

Art. 13
(Attribuzioni del Consiglio)

1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo la norme del regolamento interno.

Art. 14
(Presidente della Giunta regionale)

1. La conferma dell'elezione del Presidente e del Vicepresidente della Giunta avviene a seguito dell'approvazione del Programma di governo con il quale si propongono al Consiglio le linee politiche ed amministrative per la Legislatura.
2. In caso di impedimento del Presidente della Giunta per decesso, inabilità, sue dimissioni, la presidenza della Giunta regionale è assunta dal Vicepresidente, il quale assume gli stessi poteri e funzioni del Presidente. In caso di impedimento anche del Vicepresidente, il Consiglio regionale viene sciolto e conclusa la Legislatura.